



CAMPI BOZZO IVALDI
dottori commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Circolare per il Cliente del 16 Gennaio 2026

- 1. LA LEGGE DI BILANCIO 2026**
- 2. COMPENSAZIONE RUOLI 2026: LA SOGLIA SCENDE A 50.000 EURO**
- 3. LA ROTTAMAZIONE-QUINQUES**
- 4. LOCAZIONI BREVI: PARTITA IVA OBBLIGATORIA OLTRE I DUE APPARTAMENTI**
- 5. LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO 2026**
- 6. ATTENZIONE AL RECUPERO DELL'IVA SULLE PROCEDURE CONCORSALE AVVIATE NEL 2025**
- 7. PRESTAZIONI SANITARIE E FATTURA ELETTRONICA: DIVIETO PERMANENTE DAL 2026**
- 8. TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERITA E DI RAPPRESENTANZA**
- 9. VERIFICA DEI LIMITI PER LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALE E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2026**
- 10. LA REGISTRAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI A CAVALLO D'ANNO NEL REGIME "DI CASSA"**

1. LA LEGGE DI BILANCIO 2026

Il 30 dicembre 2025 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge di bilancio 2026. Nella stessa giornata la legge è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale quale [legge n. 199 del 30 dicembre 2025](#), "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028".

Anticipiamo alcune delle novità fiscali.

Revisione IRPEF (commi 3 e 4)

La seconda aliquota dell'IRPEF è ridotta dal 35% al 33%.

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

La nuova struttura dell'IRPEF risulta quindi articolata su tre scaglioni:

- 23% per i redditi fino a 28.000 euro.
- 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro.
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio (Commi 7-13)

Per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali:

- 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell'anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell'anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026
- 1% (rispetto al 5% previgente) - sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa (articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell'importo fruibile
- 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l'anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Anche per l'anno 2026, inoltre, si estende l'esenzione al 50% da imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (articolo 6, comma 1 terzo periodo, legge n. 76/2025).

Modifica alla disciplina fiscale dei buoni pasto elettronici (comma 14)

È innalzato, da 8 a 10 euro, l'importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 22)

Viene prorogato per tutto l'anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l'anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di **ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici (aliquota del 36% o, per le abitazioni principali, del 50%)** e confermato, anche per l'anno 2026, il cosiddetto **bonus mobili (fino a 5mila euro)**.

Condizioni di accesso al regime forfetario (comma 27)

È esteso anche al 2026 l'aumento da **30mila euro a 35mila euro**, già stabilito per il 2025, della **soglia di reddito da lavoro dipendente** (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l'accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.

Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali (commi 35-41)

Viene riproposto il regime fiscale di "assegnazione agevolata" di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta **entro il 30 settembre 2026**, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione). Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto

dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%. Le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Inoltre, per le imprese individuali, viene ancora prevista la facoltà di **estromissione agevolata**, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (pari all'8%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (commi 42 e 43)

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la **possibilità di rateizzare in 5 quote annuali** viene limitata solo alle plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di *participation exemption* (Pex), devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (commi 44-45)

Sono riaperti i termini per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%.

Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni (commi 126-128)

Viene istituito un contributo di **2 euro** per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di modico valore (ossia non superiore a 150 euro), riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle suddette merci.

Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (comma 144)

Viene aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate dal 18% al **21%**.

Fiscalità della previdenza complementare (commi 201-202)

Modifiche su diverse disposizioni riguardanti la previdenza complementare: tra queste, è elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, **da 5.164,57 a 5.300 euro**, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Modifica anche all'applicazione delle disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)

Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell'ammortamento (cosiddetto "iper-ammortamento") per **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV – *Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0"* – e V – *Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese* – annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per

gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:

- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Sono anche definiti il perimetro dell'agevolazione e viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L'agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell'agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. **Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.**

Pagamento dei liberi professionisti che lavorano in favore delle amministrazioni pubbliche (comma 725)

È stabilito che, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5mila euro dovuti da amministrazioni pubbliche a liberi professionisti per l'attività professionale svolta debba essere prodotta da detti percettori una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

2. COMPENSAZIONE RUOLI 2026: LA SOGLIA SCENDE A 50.000 EURO

Il panorama della riscossione e delle compensazioni tributarie subisce dal 2026 una nuova, drastica sferzata. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha infatti ridisegnato i confini del "blocco" previsto dall'art. 37 del D.L. n. 223/2006, dimezzando la soglia di accesso al divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo per imposte erariali scadute o accertamenti esecutivi affidati in riscossione. Dal 1° gennaio 2026, l'asticella si è abbassata: la **compensazione ruoli** è ora preclusa a chiunque presenti pendenze superiori a **50.000 euro**.

Ricordiamo che il divieto riguarda esclusivamente la cosiddetta **compensazione "orizzontale" o "esterna"** (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), ovvero quella che avviene tra tributi di diversa natura nel modello F24 (ad esempio, l'utilizzo di un credito IVA per pagare contributi INPS o ritenute). Resta invece sempre consentita la "compensazione interna" (IVA su IVA, IRES su IRES), che non transita necessariamente per il modello F24 con saldo zero o ridotto.

La riduzione della soglia da 100.000 a 50.000 euro trasforma quella che era una norma per i "grandi debitori" in una regola ordinaria che impatta pesantemente sulla liquidità delle PMI.

La compensazione ruoli richiede oggi una vigilanza costante per evitare sanzioni pesanti e blocchi finanziari inattesi.

3. LA ROTTAMAZIONE-QUINQUES

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la cosiddetta **rottamazione-quinques**, riferita ai carichi **consegnati** agli Agenti della riscossione **dal 2000 al 31 dicembre 2023**.

La rottamazione prevede lo stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.

La rottamazione-quinques, a differenza delle rottamazioni precedenti, è circoscritta ai carichi riguardanti:

- imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e di controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;

- contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento (in questo caso, salvo posizioni debitorie risalenti, il carico non deriva da ruolo ma da avviso di addebito INPS);
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Il pagamento può avvenire in massimo 54 rate, spalmate tra il 2026 e il 2035.

I termini sono:

- 30 aprile 2026 – per trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso;
- 30 giugno 2026 – l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme;
- 31 luglio 2026 – pagare tutte le somme o la prima rata.

Si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento:

- dell'unica rata scadente il 31 luglio 2026;
- di due rate anche non consecutive del piano;
- dell'ultima rata del piano.

Ad oggi non è ancora possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione quinquies.

4. LOCAZIONI BREVI: PARTITA IVA OBBLIGATORIA OLTRE I DUE APPARTAMENTI

La legge di Bilancio 2026 (art. 1 comma 17 della L. 199/2025) ha modificato l'art. 1 comma 595 della L. 178/2020, dimezzando da 4 a 2 la soglia massima del numero di appartamenti destinati alla locazione breve nel periodo di imposta, oltre la quale scatta la presunzione di imprenditorialità.

Ricordiamo che:

- la presunzione riguarda solo i contratti di **locazione breve**, restando esclusi i contratti di locazione "ordinaria" (4+4) o a canone concordato (3+2);
- la locazione breve si caratterizza per la **durata inferiore a 30 giorni** ma la presunzione di imprenditorialità è legata al numero di "appartamenti" e non alla durata contrattuale. bastano locazioni di pochi giorni in anno per concorrere al limite;
- il riferimento della norma alla nozione di "**appartamento**" sembra comportare che la locazione, a persone diverse con contratti diversi, di singole stanze del medesimo appartamento, implichi il conteggio di un solo appartamento;
- la presunzione è ancorata al **singolo contribuente** e non all'immobile. Non vanno quindi considerati gli appartamenti dati in locazione ordinaria o in comodato, che siano poi destinati alla locazione breve da parte del sublocatore o dal comodatario.

Per la gestione degli **affittacamere** in forma professionale è necessaria l'apertura della partita IVA entro 30 giorni dall'inizio della propria attività, utilizzando il **codice ATECO 55.20.51 –**

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti vacanze, bed and breakfast, residence.

Il titolare deve presentare la **SCIA** al Comune ove è sito l'immobile utilizzato per l'attività, nonché effettuare l'iscrizione presso la **Camera di Commercio** e presso la **gestione Commercianti dell'INPS**. Per l'attività di affittacamere non sono previsti contributi previdenziali sul minimale ma soltanto quelli dovuti in percentuale sul reddito.

L'aliquota **IVA** da applicare è quella ridotta del 10%. Ricorrendone i requisiti può essere adottato il regime forfetario.

5. LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 1° GENNAIO 2026

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la

dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti "virtuosi" che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d'imposta 2024, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2025 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2023 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un **punteggio almeno pari a 9 è previsto l'esonero per importi fino a 70.000 euro.**

Per il periodo d'imposta 2025 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2026 fino al 30 aprile 2026.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi avesse maturato nel 2024 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2025, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2024) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2025, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2025.

Ricordiamo che:

- è vietato l'utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Fino all'ammontare di 30.000 euro l'eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione.

6. ATTENZIONE AL RECUPERO DELL'IVA SULLE PROCEDURE CONCURSUALI AVVIATE NEL 2025

Nelle prime settimane dell'anno è importante verificare tutte le eventuali procedure concorsuali nelle quali potrebbe essere incorso uno o più clienti nell'anno precedente.

Ricordiamo infatti che:

- mentre per le procedure pendenti precedentemente al 26 maggio 2021, è ancora necessario attendere l'accertamento definitivo dell'infruttuosità, come avviene al momento della formazione definitiva dello stato passivo,
- per le procedure concorsuali **aperte dopo il 26 maggio 2021** le note di variazione IVA possono essere emesse **a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale**, recuperando così fin da subito l'IVA relativa a operazioni non incassate.

In particolare, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il diritto al recupero dell'IVA, tuttavia, è regolato anche dall'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto, secondo cui la detrazione deve essere esercitata **«al più tardi con la dichiarazione IVA dell'anno in cui il diritto è sorto».**

Esempio:

Alfa S.r.l. ha emesso nel 2023 una fattura di 100.000 euro + IVA nei confronti di Beta s.n.c..
Il 28 settembre 2025 viene emessa la sentenza di liquidazione giudiziale di Beta s.n.c.. A decorrere dal 28 settembre 2025 Alfa S.r.l. può emettere nota di variazione per recuperare 22.000 euro di credito IVA. Può farlo:

- nelle liquidazioni IVA mensili/trimestrali del 2025, oppure
- entro il 30 aprile 2026, attraverso la dichiarazione IVA relativa all'anno 2025.

Decorsi questi termini, si rischia la decadenza dal diritto al recupero dell'IVA.

7. PRESTAZIONI SANITARIE E FATTURA ELETTRONICA: DIVIETO PERMANENTE DAL 2026

Dopo un lungo susseguirsi di rinvii annuali, con l'approvazione del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali ha cessato di essere una misura transitoria per diventare **"a regime"**.

Dal 2019 il rapporto tra **prestazioni sanitarie e fattura elettronica** è stato regolato da una sorta di "limbo" normativo che ad ogni fine anno vedeva estendere il divieto di utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche.

Ma il D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, ha finalmente modificato strutturalmente l'art. 10-bis del D.L. n. 119/2018. In particolare, attuando i principi della Legge Delega (Legge n. 111/2023), ha stabilito che **è vietata l'emissione della fattura elettronica tramite SdI per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS) e per coloro che, pur non essendovi tenuti, documentano prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Dal 2026 il regime cartaceo (o PDF tradizionale) per le fatture sanitarie B2C è quindi la regola definitiva.**

I destinatari del divieto sono gli operatori che interagiscono con la salute del cittadino. In particolare, il divieto riguarda:

1. **soggetti tenuti all'invio al Sistema TS:** medici, odontoiatri, farmacie, strutture sanitarie accreditate, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e tutte le professioni sanitarie soggette all'obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata.
2. **soggetti "minori" o non obbligati al TS:** anche gli operatori che non avrebbero l'obbligo di invio dati al Sistema TS, ma che erogano **prestazioni sanitarie**, devono astenersi dalla fatturazione elettronica verso i privati.

È fondamentale sottolineare che per i **medici la fattura elettronica** rimane obbligatoria esclusivamente per le operazioni **B2B** (es. fattura verso una clinica, una società o un altro professionista) o **B2G** (verso la Pubblica Amministrazione). Per alcune **attività particolari** (per esempio osteopatia) è necessario porre in atto particolari verifiche circa la natura della prestazione e le caratteristiche del soggetto che le eroga.

Emettere una fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria verso un privato, nonostante il divieto, non è solo un errore formale ma una **violazione della privacy**. Gli studi medici devono assicurarsi che i propri software gestionali abbiano i blocchi correttamente impostati per evitare l'invio accidentale.

Riepilogo

Prestazione	Destinatario	Modalità di Fatturazione
Prestazione Medica	Persona Fisica (paziente)	Cartacea / PDF
Consulenza Medico-Legale	Società o Assicurazione	Elettronica (SdI)
Affitto Studi Medici	Altro Professionista	Elettronica (SdI)
Cessione di beni sanitari	Consumatore Finale	Cartacea / PDF

È bene ricordare:

- che restano valide, anche in vigenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le eccezioni di carattere oggettivo e soggettivo all'obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione

come per esempio le cessioni che possono essere documentate con metodi alternativi quali, la ricevuta, lo scontrino o il documento commerciale;

- **che, nonostante il divieto di Sdl verso il privato, l'obbligo di invio dei dati al Sistema TS rimane invariato secondo le scadenze vigenti.**

8. TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA

L'Agenzia Entrate, con la [Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025](#), ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal Decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo Decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).

Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell'obbligo di **tracciabilità dei pagamenti** quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).

Trasferte dei lavoratori dipendenti

La Circolare distingue nettamente tra le semplificazioni per le trasferte comunali e i nuovi obblighi di tracciabilità per i servizi "non di linea".

Ambito	Disciplina e condizioni
Trasferte comunali	Superato l'obbligo di documenti "provenienti dal vettore". I rimborsi per viaggio e trasporto (inclusa l'indennità chilometrica ACI per uso mezzo proprio) sono esenti se documentati, anche tramite ricevute taxi o documentazione interna.
Spese tracciabili	L'obbligo di tracciabilità per la non concorrenza al reddito riguarda: vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC .
Ambito geografico	La tracciabilità è richiesta esclusivamente per le spese sostenute nel territorio dello Stato . Le spese all'estero restano escluse dall'obbligo.
Esclusioni	Restano fuori dall'obbligo di tracciabilità: biglietti di linea (treni, aerei, bus), indennità chilometriche e "altre spese" non documentabili entro i limiti giornalieri (€15,49 Italia / €25,82 estero).

Lavoro Autonomo e reddito d'Impresa

Il requisito della tracciabilità diventa un pilastro per la determinazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP. Per le imprese e i professionisti, la spesa per vitto, alloggio e taxi/NCC sostenuta in Italia è deducibile solo se pagata con mezzi tracciabili.

L'Agenzia Entrate ha sottolineato che la norma ha natura sostanziale: il mancato utilizzo di mezzi tracciabili comporta la totale indeducibilità del costo, indipendentemente dal fatto che la spesa sia documentata da regolare fattura e che risponda ai requisiti di inerenza. Inoltre, mentre per le spese di vitto e alloggio in trasferta il legislatore ha limitato l'obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel "territorio dello Stato", per le spese di rappresentanza tale limitazione non è presente nel testo dell'articolo 108 del TUIR; nella Circolare 15/2025 l'Agenzia, con un'interpretazione rigorosa del dato letterale, ha confermato che è necessario l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile anche per le spese di rappresentanza sostenute all'estero.

Tipologia spesa	Tracciabilità per deducibilità (Italia)	Tracciabilità per deducibilità (Estero)
Vitto e Alloggio	Obbligatoria	Non richiesta
Taxi e NCC	Obbligatoria	Non richiesta
Rappresentanza	Obbligatoria	Obbligatoria

A differenza delle spese di trasferta, le **spese di rappresentanza** devono essere tracciate anche se sostenute all'estero per poter essere dedotte dal reddito d'impresa.

Per garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento, l'Agenzia elenca i mezzi idonei:

- Bonifico bancario o postale

- Carte di debito, credito e prepagate
- Assegni bancari e circolari
- App per smartphone collegate a conti correnti (es. istituti di moneta elettronica), purché sia possibile esibire prova della transazione (es. email di conferma o estratto conto)

L'**estratto conto** è considerato una prova "residuale" e opzionale qualora il contribuente non disponga di altre ricevute della transazione.

Decorrenze e regime transitorio

Il quadro delle scadenze è articolato a causa della sovrapposizione di diverse norme:

- **1° gennaio 2025:** decorrenza generale per le spese di trasferta dei dipendenti (non concorrenza al reddito) e per la maggior parte delle deduzioni d'impresa.
- **18 giugno 2025:** data di entrata in vigore del Decreto Fiscale. Da questa data decorre l'obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza e per le spese dirette dei professionisti non precedentemente regolate.
- **Principio di cassa:** per i dipendenti, le nuove regole si applicano ai rimborsi percepiti dal 1° gennaio 2025, anche se relativi a spese sostenute nel 2024 (per le quali però non è richiesta la tracciabilità retroattiva).

9. VERIFICA DEI LIMITI PER LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALE E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2026

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che **può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale** soltanto chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

- 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente **ammesse al regime di contabilità semplificata** (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

- 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

10. LA REGISTRAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI A CAVALLO D'ANNO NEL REGIME "DI CASSA"

In vista della chiusura dell'esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l'imputazione di costi e ricavi a cavallo d'anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall'abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch'esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell'incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull'assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d'imposta.

Nell'ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta "data disponibilità" che è la data in cui avviene l'accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l'impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l'accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta.

Quando però il cliente è sostituto d'imposta opera, dal 2024, una deroga generale: l'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 192/2024 a modifica l'art. 54 comma 1 del TUIR, dispone che **le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta**. Qualora quindi, il 31 dicembre 2025, un cliente sostituto d'imposta avesse effettuato un bonifico (non istantaneo) e la somma risultasse accreditata sul conto corrente del beneficiario nei primi giorni del 2026, il cliente dovrà indicare il compenso erogato e la ritenuta d'acconto operata nella CU2026 e nel modello 770/2026, e il professionista dovrà dichiarare il compenso percepito nei redditi 2025 (modello Redditi26), nonostante l'accredito risulti avvenuto nel 2025.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI